

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI CASALBELTRAME

**REGOLAMENTO ACUSTICO DEL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE**
(ai sensi del quinto comma dell'articolo 5
della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000)

Committente:

Comune di Casalbeltrame
Via Vittorio Emanuele III, n° 15
28060 Casalbeltrame (NO)

Progettista:

Arch. Stefano Sozzani
Tecnico competente in acustica ambientale

Collaboratore:

Arch. Katia Riolo

Data:

Dicembre 2005

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. N. 1 FONDAMENTI NORMATIVI.....	4
ART. N. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO	6
ART. N. 3 DEFINIZIONI.....	8
ART. N. 4 LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	12
ART. N. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	13
ART. N. 6 CARATTERE DI TEMPORANEITÀ	13
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	14
ART. N. 7 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI SECONDO LA LEGGE N. 447/95 “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO” E DELLE MEDESIME SECONDO LA LEGGE REGIONALE N° 52/00 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”.....	14
ART. N. 8 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	15
ART. N. 9 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 16	
ART. N. 10 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	17
TITOLO III – DOCUMENTAZIONE ACUSTICA.....	19
ART. N. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	19
ART. N. 12 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	20
ART. N. 13 RILASCIO CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E ABITABILITÀ/AGIBILITÀ.....	22
ART. N. 14 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI AMBIENTI CIVILI, PUBBLICI O COLLETTIVI	22
TITOLO IV – DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	29
ART. N. 15 CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE 29	
TITOLO V – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE E TEMPORANEO	32
ART. N. 16 ATTIVITÀ PERMANENTI POTENZIALMENTE RUMOROSE.....	32
ART. N. 17 MANIFESTAZIONI O ATTIVITÀ TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE	33
ART. N. 18 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	35
ART. N. 19 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	36
TITOLO VI – ESPOSTI, CONTROLLI E NORME FINALI.....	38
ART. N. 20 ESPOSTI.....	38
ART. N. 21 ATTIVITÀ DI CONTROLLO	38
ART. N. 22 ORDINANZA DI REVOCA PER ESIGENZE LOCALI.....	38
ART. N. 23 ORDINANZA DI REVOCA PER VIOLAZIONE DI LEGGE	39
ART. N. 24 DIFFIDA O CESSAZIONE IMMEDIATA DELL’ATTIVITÀ	39
ART. N. 25 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	39
ART. N. 26 TERMINI DI APPLICAZIONE.....	40
ALLEGATO N. 1.....	41
ALLEGATO N. 2.....	43
ALLEGATO N. 3.....	46
ALLEGATO N. 4.....	49
ALLEGATO N. 5.....	52
ALLEGATO N. 6.....	54

ALLEGATO N. 7.....	56
ALLEGATO N. 8.....	60

TITOLO I – NORME GENERALI E DEFINIZIONI

ART. N. 1 Fondamenti normativi

Le norme di attuazione contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle seguenti normative:

- l'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 avente per oggetto "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991);
- l'articolo 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, ossia la "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*";
- l'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
- il Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";
- il D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 avente per oggetto il "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*";
- il paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001 contenente le *Linee guida per la classificazione acustica del territorio*, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della suddetta L.R. n. 52/2000;
- il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, ossia le "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*";
- l'articolo 5 della Circolare 6 settembre 2004 "*Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004);

L'articolo 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 recita come segue: "... *Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente U.S.L.*".

L'articolo 6 della Legge n. 447/1995 alla lettera e) del comma 1 afferma che è di competenza dei Comuni l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico. Tale concetto è riportato anche nel paragrafo 1.1 "*Legislazione Nazionale*" della relazione descrittiva del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Casalbeltrame, dove si ribadisce che è inoltre competenza del Comune "*.....l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, della medesima Legge 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso*".

L'articolo 5 della Legge Regionale n° 52/2000 al comma 5 dichiara che, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della medesima legge, i comuni devono adeguare i propri regolamenti o adottarne uno specifico definendo apposite norme per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.

L'adeguamento suddetto normato dal comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n° 52/2000 è ribadito sia nel paragrafo 1.2 "*Legislazione Regionale*" della relazione descrittiva correlata al Piano di Classificazione Acustica di Casalbeltrame sia nel paragrafo 3.3 "*Regolamento per la gestione e la tutela dall'inquinamento acustico*" della medesima, in cui si evidenzia che il Regolamento deve prevedere norme atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate. Nel paragrafo 1.2 sopracitato è altresì sottolineato che, ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R. n. 52/2000, tra i punti secondo cui deve essere elaborata la classificazione acustica del territorio rientra l'individuazione delle aree ove possono svolgersi le manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto. Inoltre viene descritto il contenuto dell'articolo 9 "*Deroghe*" della L.R. n° 52/2000, che è di seguito riportato per esteso:

"1. I cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).

2. L'autorizzazione è rilasciata al comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

3. Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento di cui all'articolo 5, stabilire deroghe ai valori limite indicati all'articolo 2, comma 1, della L. 447/1995, fissando orari e modalità di esecuzione di tali attività. La deroga non è comunque applicabile a impianti installati permanentemente".

Il paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 dell'agosto 2001 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto" recita quanto segue:

- a) *"l'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);*
- b) *tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;*
- c) *la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;*
- d) *il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;*
- e) *tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione".*

Nel paragrafo 2.7 *“Individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all’aperto”* della relazione integrante il Piano Acustico di Casalbeltrame viene restituito un elenco delle aree utilizzate per le manifestazioni di carattere temporaneo, mobile oppure all’aperto in cui sono precisati il genere di manifestazione e la durata temporale. Inoltre nel paragrafo 2.7 viene ripreso il concetto spiegato al precedente punto b) del paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 e si riporta l’esito della verifica condotta ai sensi di tale punto b) per le aree dell’elenco suddetto.

Secondo tale verifica si deve accertare che nel territorio comunale di Casalbeltrame, ai sensi di quanto stabilito al punto b) in esame, tutte le aree utilizzate in occasione di manifestazioni temporanee non siano ubicate in prossimità di ospedali, case di cura e scuole.

L’articolo 5 *“Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”* della Circolare 6 settembre del 2004 dichiara quanto riportato in seguito:

“premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo <svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi>, si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all’autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l’attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa”.

Pertanto, ai sensi del precedente articolo 5 della Circolare, per ogni tipo di attività temporanea che prevede l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi la richiesta di deroga deve essere eseguita in seguito ad un’accurata valutazione di impatto acustico, seguendo le norme del successivo articolo 11 *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* del presente Regolamento.

ART. N. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce norme, nell’ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell’ambiente prodotte da attività temporanee.

In particolare intende disciplinare i seguenti ambiti:

- a) il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) il controllo, il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore permanenti e non;
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.

Sono abolite tutte le eventuali norme in materia di inquinamento acustico predisposte dall’Amministrazione di Casalbeltrame anteriormente all’entrata in vigore del D.P.C.M. 1 marzo 1991. Il Comune di Casalbeltrame non è dotato di Regolamento di Polizia Urbana, ma è dotato di Regolamento d’Igiene adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 5 del 08/02/1994.

Gli articoli del Regolamento d’Igiene da osservare che trattano le problematiche dell’inquinamento acustico sono quelli relativi alla Sezione 3.6/A *Rumore* che fa riferimento ai contenuti del suddetto D.P.C.M. del 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*, ossia i seguenti:

- 3.6.01, *Campo d'applicazione*: il presente Regolamento si applica a tutte le situazioni di inquinamento ambientale del rumore, sia come disturbo alla quiete del privato cittadino, sia in senso lato come fattore in grado di influire sulla qualità degli ambienti di vita.
La valutazione dell'inquinamento acustico si esegue nel luogo, nel momento e nelle condizioni in cui di norma si manifesta il disturbo. Il Regolamento d'Igiene è stato preparato tenuto conto del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) a cui comunque è opportuno far riferimento per una valutazione globale dell'inquinamento acustico ambientale;
- 3.6.02, *Suddivisione del territorio in zone ai fini della valutazione dell'inquinamento*: ai fini della valutazione dell'inquinamento da rumore il territorio viene suddiviso nelle seguenti categorie di zone, riportate nella tabella 1 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e riconfermate dalla D.G.R. n° 85/3802 dell'agosto 2001 "Linee guida della classificazione acustica del territorio":
 - a) zone di classe I – Aree particolarmente protette;
 - b) zone di classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
 - c) zone di classe III – Aree di tipo misto;
 - d) zone di classe IV - Aree di intensa attività umana;
 - e) zone di classe V – Aree prevalentemente industriali;
 - f) zone di classe VI – Aree esclusivamente industriali;
- 3.6.03 *Individuazione della zona*: ubicazione del punto disturbato: il Servizio di Igiene Pubblica, tenuto conto della suddivisione in zone del Comune interessato, stabilisce in quale delle zone sopra elencate si trova il punto disturbato;
- 3.6.04 *Suddivisione dell'arco della giornata ai fini della valutazione del rumore immesso*: le ore giornaliere sono suddivise in due periodi: diurno e notturno, rispettivamente dalle ore 6,00 alle ore 22,00 e dalle ore 22,00 alle ore 6,00;
- 3.6.05 *Determinazione del livello sonoro di valutazione del rumore immesso*: esclusivamente durante il periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra un'ora e 15 minuti il valore del rumore ambientale misurato in Leq (A) deve essere diminuito di 3 dB (A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A) deve essere diminuito di 5 dB (A);
- 3.6.06 *Valori limite per l'inquinamento ambientale da rumore*: i valori da rispettare sono i livelli massimi di rumore ambientale ammessi (Leq), espressi in dB (A) introdotti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 nella tabella 2 "Livelli massimi di rumore ammessi" e riconfermati dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") nella tabella C "Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)" riportata al punto 5 del successivo articolo 3.
Rispetto a tali livelli massimi dei valori il Comune ha facoltà di deroga per le attività temporanee, quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ecc. secondo i criteri specificati nei successivi articoli 17 e 18.
- 3.6.07, *Valutazione del disturbo alla quiete dei privati cittadini in relazione alla presenza di specifiche sorgenti di rumore immesso*: per questo tipo di valutazione, con esclusione della classe VI, oltre ai valori limite sopra riportati, viene stabilito un criterio differenziale basato sul confronto tra il livello del rumore ambientale e il livello del rumore residuo, in relazione alle loro caratteristiche di variabilità.
Per le zone collocate in classe acustica I, II, III, IV, e V, la differenza tra il livello del rumore ambientale e il livello del rumore residuo, misurati all'interno degli

ambienti abitativi a finestre aperte, non deve superare i 5 dB (A) durante il periodo diurno e i 3 dB (A) nel periodo notturno.

Il criterio differenziale non viene applicato qualora il livello di rumore ambientale, misurato a finestre chiuse, sia inferiore a 40 dB (A) durante il periodo diurno e a 30 dB (A) durante il periodo notturno, in quanto livelli ambientali ritenuti accettabili.

Il criterio differenziale non viene inoltre applicato qualora il livello ambientale sia superiore a 60 dB (A) durante il periodo diurno e a 45 dB (A) durante il periodo notturno.

Al fine di agevolare la comprensione delle finalità del presente regolamento, si descrivono i seguenti obiettivi acustici:

- nel BREVE PERIODO, ogni “AREA OMOGENEA” della città è dotata di un proprio obiettivo acustico, coerente con l’assetto urbanistico e le destinazioni d’uso, cui devono attenersi le immissioni di tutte le sorgenti sonore fisse; inoltre, ogni strada del territorio comunale è dotata di limiti delle immissioni per le sorgenti sonore riconducibili al traffico veicolare (tali limiti sono quelli riportati, a seconda della tipologia di strada, nelle Tabelle n. 1 e n. 2 del DPR 142 del 30 marzo 2004 contenute nell’allegato n. 2 del presente Regolamento);
- nel MEDIO PERIODO:
 - a) nelle aree che non presentano conflitto di obiettivo acustico tra destinazioni d’uso reali o di piano, compreso il traffico veicolare, e che non sono oggetto di trasformazione, la definizione degli obiettivi acustici di medio periodo è affidata direttamente alla zonizzazione acustica, al fine di pervenire al progressivo miglioramento del clima acustico;
 - b) nelle aree che presentano conflitto di obiettivo acustico tra destinazioni d’uso reali o di piano e nelle aree oggetto di trasformazione territoriale prevista in strumenti urbanistici, l’adozione di uno specifico piano consente la migliore definizione degli obiettivi acustici di medio e lungo periodo;
- nel LUNGO PERIODO:
 - a) il miglioramento del clima acustico costituisce un obiettivo di carattere generale, che deve essere perseguito anche attraverso le trasformazioni del territorio e le altre azioni di tutela preventiva; pertanto, all’interno di ogni pianificazione urbana, deve essere prevista l’adozione di un “piano acustico”;
 - b) gli obiettivi riportati alla precedente lettera a) devono perseguire in particolare i traguardi indicati ai punti successivi, definiti dal 5° Programma di Azione della Unione Europea:
 - deve essere evitata l’esposizione notturna a livelli superiori a 65 dB(A);
 - non deve aumentare la parte di popolazione esposta a livelli notturni compresi tra i valori di 55 e 65 dB(A) (IV e V classe di cui alla tabella del successivo articolo 4);
 - non deve aumentare la parte di popolazione esposta a livelli notturni compresi tra i valori di 50 e 55 dB(A) (III e IV classe di cui alla tabella del successivo articolo 4);
 - il livello di rumore diurno nelle aree esterne alle scuole non deve superare il valore di 55 dB(A) (II e III classe di cui alla tabella del successivo articolo 4);
 - il livello di rumore diurno nelle aree esterne ai fabbricati residenziali non deve, per quanto possibile, essere maggiore al valore di 55 dB(A) (II e III classe di cui alla tabella del successivo articolo 4).

ART. N. 3 DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
3. Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
4. Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15/08/1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
5. Classe acustica: secondo le indicazioni della legge n° 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97 tutto il territorio nazionale viene suddiviso, tramite la procedura di classificazione acustica, in parti o zone, appartenenti ad una delle seguenti classi, caratterizzate da specifici valori di qualità acustica:

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE DI IMMISSIONE SONORA

Classe	DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Valori limite di immissione; LEQ in dB(A)	
		giorno	notte
I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali	55	45
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60	50
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie	65	55

V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	70	70

6. Zona acustica: parte del territorio comunale, identificata da una poligonale chiusa, avente stesso valore di qualità acustica.
7. Obiettivo acustico di breve, medio, lungo periodo: gli obiettivi acustici cui tende l'azione amministrativa sono i valori di qualità, così come descritti dalla Legge n. 447/95: livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge stessa.
8. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
9. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente lettera f).
10. Clima acustico: per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
11. Impatto acustico: per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
12. Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità:
 - *valore limite di emissione*: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa negli spazi utilizzati da persone e comunità, durante i periodi di riferimento diurno e notturno;
 - *valori limite di immissione*: sono i valori massimi di pressione sonora che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei recettori durante i periodi di riferimento diurno e notturno;
 - *valori di attenzione*: sono i valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, rendendo obbligatoria l'adozione di piani di risanamento acustico comunale, coordinati con il piano urbano del traffico;
 - *valori di qualità*: sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro n° 447/1995.
13. Livello di rumore residuo – Lr: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

14. Livello di rumore ambientale – La: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
15. Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{P}{P_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p₀ è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

16. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”: è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{P_A^2(t)}{P_0^2} dt \right] \text{dB(A)}$$

dove p_A (t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651) p₀ è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al precedente punto 15, T è l’intervallo di tempo di integrazione, Leq(A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell’intervallo di tempo considerato. Tale parametro viene definito nell’allegato A del D.P.C.M. del 01/03/1991 “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”.

17. Livello massimo di pressione sonora L_A S max: esprime il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora ponderata in curva “A” e con costante di tempo “slow” misurato durante un evento sonoro. Tale valore viene definito nell’allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*”.
18. Livello differenziale del rumore: differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello di rumore residuo.
19. Valori limite differenziali di immissione: sono definiti all’art. 2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e corrispondono a 5 dB per il periodo diurno e a 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, non si applicano nelle aree classificate in classe VI, ossia nelle “aree esclusivamente industriali”.
20. Esposizione al rumore notturna: presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario notturno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 22.00 e le 6.00.
21. Esposizione al rumore diurna: presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario diurno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 6.00 e le 22.00.
22. Relazione biennale sullo stato acustico del Comune: consiste in una relazione prevista dalla Legge 447/95, all’art. 7, comma 5, e costituisce documento di registrazione delle azioni di monitoraggio ed eventuale adeguamento della

classificazione acustica (tale relazione biennale è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti).

23. Recettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico (definizione tratta dai “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”, secondo la L.R. n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c, contenuti nella DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004).
24. Area di studio: è la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l’esercizio dell’opera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili. L’individuazione dell’area di studio può essere effettuata in modo empirico purchè si basi su ipotesi cautelative, esplicitate nella documentazione presentata (definizione tratta dai “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”, secondo la L.R. n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c, contenuti nella DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004).

ART. N. 4 Localizzazione delle manifestazioni temporanee

Le aree individuate nella zonizzazione acustica del territorio comunale e, in casi eccezionali, altre aree concordate con l’Amministrazione possono diventare sede di svolgimento di *Manifestazioni a carattere temporaneo*, a patto che vengano rispettate le norme riportate nei successivi articoli n. 17 e 18 del presente Regolamento.

Attualmente all’interno del territorio comunale di Casalbeltrame sono individuate, nel breve periodo, le seguenti aree utilizzate per manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose:

1. via Bergamaschi, nei pressi del campo sportivo comunale, ove durante l’ultima domenica del mese di agosto si svolge la Festa Patronale di San Novello con intrattenimenti e spettacoli di ogni genere, con orario che va dalle ore 14,00 alle ore 1,00;
2. vie del centro abitato di Casalbeltrame: svolgimento di processione che si svolge in occasione della Festa Patronale nella giornata dell’ultima domenica di agosto, con orario che va dalle ore 11,30 alle ore 12,30;
3. area occupata dal Bar Sporting in via Bemani in cui si svolgono spettacoli con musica dal vivo tutti i venerdì e i sabati sera con orario che va dalle ore 10,00 alle ore 1,00;
4. vie del centro abitato di Casalbeltrame: svolgimento di manifestazioni di tipo carnevalesco consistenti in sfilate, festa al Palazzetto dello sport e distribuzione della trippa, che avvengono durante la domenica prima delle “Ceneri”, con orario che va dalle ore 14,30 alle ore 18,00.

Secondo la verifica accennata al precedente art. 1 si è accertato che nel territorio comunale di San Pietro Mosezzo, ai sensi di quanto stabilito al punto b) del paragrafo 4 della D.G.R. n°

85/3802, tutte le aree utilizzate in occasione di manifestazioni temporanee non sono ubicate in prossimità di ospedali, case di cura e scuole, tranne il cortile dell'Oratorio e della Parrocchia di San Pietro Apostolo in via Umberto I nel centro di San Pietro, utilizzato per lo svolgimento degli intrattenimenti della Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo, che si trova nelle vicinanze della Scuola Materna e delle Scuole Elementari Statali ubicate in via Marinone.

ART. N. 5 Classificazione delle manifestazioni temporanee

In considerazione del precedente articolo 4, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito in cui si tengono, ma unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi che per precisazione sono indicati nel successivo articolo n. 17 “Manifestazioni e attività temporanee potenzialmente rumorose” e nella **Tabella specifica** del territorio comunale di Casalbeltrame riportata nel successivo allegato n. 1 del presente Regolamento.

ART. N. 6 Carattere di temporaneità

Per temporaneità si intende ogni *Manifestazione o attività* che produce inquinamento acustico in un periodo massimo che non deve mai superare i 60 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e di durata non superiore alle 6 ore al giorno.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. N. 7 Definizione delle competenze comunali secondo la legge n. 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e delle medesime secondo la Legge Regionale n° 52/00 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”

1. La Legge n° 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione. L’articolo n. 6 della Legge n. 447/95 stabilisce le competenze delle Amministrazioni Comunali, ossia:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri specificati dalle Regioni (articolo, comma 1, lettera a della L. n. 447/95);
- b) il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) la predisposizione e consecutiva adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- f) la individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico assegnato dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- g) la redazione della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza (solo per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti);
- h) l’adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall’inquinamento acustico;
- i) le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla medesima amministrazione;
- j) il controllo sull’osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all’aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni di impatto acustico e di clima acustico.

2. La Legge Regionale n° 52/00 contiene le disposizioni finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico

derivanti da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge n° 447 del 26 ottobre 1995.

L'articolo 5 della Legge Regionale n° 52/00 stabilisce le competenze delle Amministrazioni Comunali, ossia:

- a) la predisposizione e l'approvazione della zonizzazione acustica;
- b) il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) la individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- e) l'approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- f) il controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specifica zona;
- g) la adozione di nuovi regolamenti e/o l'adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:
 - il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche delle
 - attività che impiegano sorgenti sonore;
 - lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
 - la concessione delle autorizzazioni in deroga;
 - l'esercizio delle funzioni di controllo definite dalla L.Q. n° 447/95 anche tramite i dipartimenti ARPA.

ART. N. 8 Classificazione acustica del territorio

1. La classificazione acustica è redatta, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n° 52/2000, in modo da:

- ricomprendere l'intero territorio comunale;
- aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
- individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
- considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
- attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);
- assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), ed h) della Legge n. 447/1995.

2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale presente, normato all'articolo 5, comma 5 della L.R. n° 52/2000, atte ad evitare che le emissioni acustiche sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.

3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento acustico.

4. Per la approvazione del provvedimento di classificazione acustica si applica la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 52/2000.

5. Con riferimento all'art. 7 della Legge n. 447/95 e all'art. 13 della Legge Regionale n. 52/2000, il Comune deve predisporre e adottare uno o più piani di risanamento acustico nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione definiti dalla classificazione acustica;
- esistenza di aree limitrofe i cui valori di qualità differiscono di più di 5 dB;
- raggiungimento, come obiettivo, dei valori di qualità di medio e lungo periodo.

I piani devono essere redatti in conformità all'articolo 7 della l. 447/1995 sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale e devono essere finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dell'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

I piani comunali di risanamento acustico devono essere predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.

ART. N. 9 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- a) situazioni di COMPATIBILITA': situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento;
- b) situazioni di POTENZIALE INCOMPATIBILITA': confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c);
- c) situazioni di INCOMPATIBILITA': le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità ed specifica le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

ART. N. 10 Piano di Risanamento Acustico Comunale

Campo di applicazione: nella Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni Comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.). I Comuni hanno l'obbligo di elaborare tali strumenti normativi ed amministrativi nei seguenti casi:

- a) quando si ha un superamento dei *limiti di attenzione*;
- b) quando la zonizzazione acustica mette in evidenza l'impossibilità di rispettare, a causa di presistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto tra aree i cui *valori di qualità* si discostino in misura superiore ai 5 dB (A);
- c) quando si intende perseguire il raggiungimento dei *valori di qualità*.

I piani devono essere redatti in conformità dell'articolo 7 della sopra citata Legge n° 447/1995 sotto la responsabilità di Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale e sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dell'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto. Tali Piani devono essere predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla Provincia.

Il Piano di Risanamento Acustico è uno strumento articolato e dinamico e la sua elaborazione implica l'interazione dei diversi settori dell'Amministrazione Comunale, ossia:

- l'analisi e il contenuto delle indicazioni del P.R.G.C.;
- il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.);
- il coordinamento con i piani previsti dalla legislazione ambientale e con i Piani di Risanamento Acustico delle imprese (art. 14, Legge Regionale n° 52/2000) e dei gestori delle infrastrutture di trasporto ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 "criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Il Piano di Risanamento Acustico può prevedere provvedimenti di varia natura:

- a) di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria);
- b) di tipo normativo e regolamentare (P.R.G.C., Regolamento d'igiene, Regolamento Edilizio e di Polizia Municipale, ecc.);
- c) interventi veri e propri di mitigazione acustica anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore "estranee" al contesto urbanistico ed acustico all'interno del quale sono inserite. Una interazione che risulterà strategicamente importante sarà quella con il Piano Urbano del Traffico, strumento in grado di ridisegnare il sistema della mobilità e che può permettere provvedimenti incisivi per modificare situazioni di eccessiva esposizione al rumore in aree particolarmente sensibili.

Elementi costitutivi del Piano di Risanamento Acustico

I Piani di Risanamento Acustico devono contenere:

- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la zonizzazione acustica;
- l'individuazione delle aree, infrastrutture, settori produttivi e civili oggetto del piano;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento da attuare in ciascuna area;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- lo sviluppo, la messa a punto e la verifica nel tempo di strumenti per il controllo dell'attuazione del Piano e dell'efficacia degli interventi proposti

La necessità generale di coordinamento imposta dal Piano di Risanamento Acustico risulta incidere, oltre che sui vari settori degli Enti Locali, anche su altri soggetti come ad esempio le Ferrovie dello Stato, le società concessionarie della rete autostradale, l'ANAS e il mondo dell'industria. Ad essi compete l'onere della progettazione e dell'attuazione dei rispettivi piani di risanamento acustico ambientale.

TITOLO III – DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

ART. N. 11 Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b e dell'art. 10 della Legge Regionale n° 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*” e della premessa dei “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” (Legge Regionale n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove strutture, opere, impianti, attività o manifestazioni. La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di clima acustico, l'attenzione è qui posta sull'influenza che sorgenti sonore (progettuali) operano nei confronti di recettori (la realtà esistente).

Ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n° 52/2000 le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché del criterio di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 52/2000. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

2. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della L. 447/1995 e nel paragrafo 3 della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 contenente i “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” (ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c, della L.R. n. 52/2000), ossia per le tipologie di opere/attività di seguito elencate:

a) tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
b) tutte le opere elencate di seguito, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 287 del 25 agosto 1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPA contestualmente alla istanza autorizzativa o alla notifica ASL.

4. La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.

Poichè tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto.

Per la redazione della suddetta documentazione si deve far riferimento a quanto contenuto nella Scheda "Documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico", riportata nell'allegato n. 3 del presente Regolamento.

5. Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere, se esplicitamente richiesto dalla Amministrazione Comunale, ad una verifica acustica dell'opera medesima. Tale verifica sarà effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda "Documentazione relativa alla verifica acustica dell'opera" riportata nell'allegato n. 5 del presente Regolamento.

6. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impatto rilasciando il benestare o la concessione. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo e richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato ai precedenti comma 4 e 6 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art. 7 bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "*Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*" e/o la sospensione dell'iter approvativo della concessione edilizia o domanda di provvedimento di sportello unico e/o la sospensione dell'attività.

ART. N. 12 Valutazione previsionale di clima acustico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c e dell'art. 11 della Legge Regionale n° 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" e della premessa dei "*Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*" (Legge Regionale n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione previsionale di clima acustico stima, dunque, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo progettualmente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico (articolo n. 11 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sugli effetti sonori subiti da ricevitori (progettuali) da inserirsi in una realtà esistente (comprendente anche sorgenti sonore).

Ai sensi dell'articolo 11 "Clima acustico" della L.R. n. 52/2000 sopra citata la valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è obbligatoria per la fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge n. 447/1995 e di cui al paragrafo n. 3 della DGR n. 46 del 14 febbraio 2005 contenente i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico" (ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d, della L.R. n. 52/2000). E' altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul recettore.

2. Ai sensi dei citati art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 e art. 11 della L.R. n. 52/2000, la documentazione di valutazione di clima acustico deve essere allegata alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l'istituzione o per l'approvazione del progetto del parco medesimo.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n. 52/2000 (per cui si rimanda al successivo allegato n. 3 del presente Regolamento) con facoltà ai Comuni di regolare procedure e modulistica, armonizzandole nell'ambito delle proprie norme urbanistico-edilizie (regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione, eccetera).

Si rammenta che la classe acustica dell'area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" approvati con DGR n. 85/3802 del 6 agosto 2001. In particolare per gli insediamenti di tipo a), b) c) e d) deve rispettare quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I – Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d'uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell'ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l'esistenza di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).

3. I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune ed all'ARPA contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico, di concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

4. La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione di clima.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda "Documentazione relativa alla valutazione previsionale di clima acustico", riportata nell'allegato n. 4 del presente Regolamento.

5. Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere, se esplicitamente richiesto dalla Amministrazione Comunale, ad una verifica acustica dell'opera medesima. Tale verifica sarà effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda "Documentazione relativa alla verifica acustica dell'opera", riportata nell'allegato n. 5 del presente Regolamento.

6. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il beneplacito o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo e richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzia il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

La non osservanza di quanto rispettivamente indicato ai precedenti comma 4 e 6 del presente articolo, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 all'art 7 bis introdotto dalla legge n.3 del 16/01/2003 "*Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*" e/o la sospensione della concessione.

ART. N. 13 Rilascio concessione od autorizzazione edilizia e abitabilità/agibilità

1. Il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia, abitabilità/agibilità per le opere previste negli articoli successivi è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione e a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Settore Comunale competente, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale.

2. Ai fini dell'abitabilità/agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", come specificato nelle diverse casistiche del successivo articolo 14.

ART. N. 14 Prescrizioni tecniche relative ai requisiti acustici passivi degli ambienti civili, pubblici o collettivi

1. Realizzazione delle opere di protezione passiva: la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli

edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce altresì Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 447/1995, per cui si rimanda al precedente articolo n° 10.

Le opere di protezione devono interessare oltre ai rumori provenienti dall'esterno, anche le sorgenti di rumore interne all'edificio, quali uffici, esercizi commerciali (bar, pub, ristoranti, birrerie, pizzerie, ecc.) e gli impianti tecnologici. Pertanto nella progettazione degli edifici è necessario predisporre sia l'isolamento acustico delle facciate, sia l'isolamento dei divisori interni, dei solai e degli impianti. La normativa tecnica a cui fare riferimento è la UNI EN 12354 (riportata nella successiva tabella), che fornisce dei modelli semplificati di calcolo al fine di determinare le prestazioni acustiche dell'edificio nel suo complesso.

NORME TECNICHE UNI EN 12354 SULLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEGLI EDIFICI	
UNI EN 12354-1: 2002	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
UNI EN 12354-2: 2002	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
UNI EN 12354-3: 2002	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea
UNI EN 12354-3: 2002	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Trasmissione del rumore interno all'esterno

2. Riferimenti normativi: la prima normativa nazionale che tratta la qualità acustica degli edifici è il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*” in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995. Tale decreto si pone l'obiettivo di migliorare la qualità della vita negli ambienti abitativi, e di armonizzare le tecniche costruttive degli edifici in relazione alle prestazioni acustiche dei singoli elementi mediante l'imposizione del rispetto di specifici parametri acustici. Prima dell'emanazione del Decreto in esame la normativa si è limitata a prescrivere alcuni requisiti solo per l'edilizia sovvenzionata e scolastica, ossia:

- la circolare n° 1769 del 30 aprile 1966 del Ministero dei Lavori Pubblici “*Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie*”;
- il D.M. 18 dicembre 1975 recante: “*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*”.

3. Campo di applicazione: nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione e la propagazione del rumore. Il D.P.C.M. del 05/12/1997 sopra citato determina, in base alla specifica destinazione d'uso dei locali, i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella seguente tabella A contenuta nell'allegato A del decreto in esame.

TABELLA A	
Classificazione degli ambienti abitativi	
Categoria	
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

4. Limiti di immissione sonora: la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB (A) L_{max} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- 25 dB (A) L_{aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore si devono rispettare i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, riportati nella seguente tabella B contenuta nell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997.

TABELLA B					
Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici					
Categorie di cui alla Tabella A	Parametri				
	$R'w$ (dB)	$D_{2m, nTw}$ (dB)	L'_{nTw} (dB)	$L_{A,eq}$ (dB)	$L_{A,max,slow}$ (dB)
A	50	40	63	35	35
B	50	42	55	35	35
C	50	40	63	35	35
D	55	45	58	35	25
E	50	48	58	35	25
F	50	42	55	35	35
G	50	42	55	35	35

5. Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- T: è il tempo di riverberazione, definito dalla norma ISO 3382: 1975;
- R: è il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti, definito dalla norma EN ISO 140-5;
- $D_{2m, nT}$ è l'isolamento acustico standardizzato di facciata, definito da:

$$D_{2m, nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$$

Dove:

$D_{2m} = L_1, 2m - L_2$ è la differenza di livello;

$L_1, 2m$ è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45 gradi sulla facciata;

L_2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente.

Le misure dei livelli L_i devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;

T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;

T_0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 sec.

- L_n : è il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato, definito dalla norma EN ISO 140-6: 1996;
- LA_{Smax} : è il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
- LA_{eq} : è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7, paragrafo 5.1;
- b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m, nT, w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a;
- c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L_n, w) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7, paragrafo 5.2.

6. Tipologie di requisiti acustici passivi

I requisiti acustici passivi da rispettare sono di tre tipi:

- a) *isolamento acustico dai rumori aerei* dei divisori verticali interni, delle facciate e dei solai;
- b) *isolamento ai rumori impattivi* dei solai (da sopra a sotto);
- c) *isolamento del rumore degli impianti* verso locali diversi da quelli in cui il componente rumoroso è installato.

Isolamento ai rumori aerei: il sopra citato D.P.C.M. 5/12/1997 prevede le sette diverse tipologie edilizie riportate al precedente comma 2 nella tabella A. Si precisa qui che, nel caso di un edificio che comprenda locali appartenenti a tipologie diverse, per determinare il valore del requisito acustico passivo di un divisorio tra locali di categoria diversa si deve adottare il requisito che si riferisce alla tipologia del locale "sorgente".

L'*isolamento ai rumori aerei* si esprime, a seconda dei casi, con i seguenti parametri:

- R'_w (per divisori interni verticali o orizzontali) – esso rappresenta il Potere Fonoisolante Apparente del divisorio, e dunque esprime approssimativamente la riduzione che il suono subisce passando dal locale "sorgente" al locale "ricevente";
- $D_{2m, nT, w}$ (per facciate e divisori confinanti con l'esterno) – esso rappresenta l'isolamento normalizzato di facciata, ed esprime approssimativamente la riduzione che il suono subisce passando dall'esterno all'interno dell'edificio. Normalmente questo parametro è determinato in modo preponderante dai serramenti impiegati.

Per entrambi i parametri suddetti il valore richiesto dalla legge è da considerarsi un valore minimo, e valori del parametro più elevati di quelli indicati sono da considerare positivamente. Va precisato che in linea generale il primo requisito (R'w) è richiesto solo per i divisori che separano locali facenti parte di unità immobiliari diverse. Fanno eccezione a questa regola i seguenti edifici:

- scuole (il requisito si applica alle singole aule, intese come locali “riceventi”);
- ospedali (il requisito si applica alle singole camere di degenza o camere operatorie o ambulatori, intesi come locali “riceventi”).

Il secondo requisito si applica invece a tutti i divisori perimetrali, indipendentemente dalla classe acustica assegnata al territorio circostante l'edificio e dalla effettiva rumorosità ambientale in essere al momento della progettazione.

Isolamento ai *rumori impattivi*: si ricorda che, come per l'isolamento ai rumori aerei, per determinare il valore del requisito acustico passivo di un divisorio tra locali di categoria diversa si deve adottare il requisito che si riferisce alla tipologia del locale “sorgente”.

L'*isolamento ai rumori impattivi* si esprime con il parametro:

L'mt,w (per divisori orizzontali, escluse le coperture non praticabili ed i solai che insistono su spazi non abitabili, quali cantine, autorimesse, etc.) – esso rappresenta il Livello Normalizzato di Calpestio, che si viene a sviluppare al di sotto del divisorio quando si aziona, sopra di esso, una Macchina Normalizzata di Calpestio; esso esprime dunque il valore di rumorosità che penetra nell'ambiente sottostante a seguito della percussione del pavimento soprastante.

Il valore richiesto dalla legge è da considerarsi un valore massimo, e valori del parametro inferiori di quelli indicati nella tabella B riportata al precedente comma 3 sono da considerare positivamente.

Va precisato che in linea generale il requisito è richiesto solo per i divisori che separano locali facenti parte di unità immobiliari diverse. Fanno eccezione a questa regola i seguenti edifici: scuole, ospedali, alloggi per studenti, pensioni, alberghi e collegi.

L'*isolamento del rumore degli impianti* si distingue in due tipologie di impianti: a funzionamento continuo (riscaldamento, ventilazione, condizionamento, etc.) e discontinuo (ascensore, portoni automatici, impianti sanitari). I parametri acustici atti a definire i limiti della rumorosità accettabile per gli impianti sono diversi a seconda delle due tipologie suddette:

- LA,eq per gli impianti a funzionamento continuo;
- LA, max, slow per gli impianti a funzionamento discontinuo.

Il D.P.C.M. 5/12/1997 fissa limiti massimi ai suddetti valori di rumorosità, causati dal funzionamento degli impianti in locali diversi da quelli in cui essi sono installati ed in dipendenza dalla categoria dell'edificio (valori già riportati nella tabella B del precedente comma 3). In questo caso si deve notare che, in presenza di edifici che comprendono locali appartenenti a diverse categorie, si deve fare riferimento alla categoria del locale “ricevente”.

7. Procedura di verifica dei requisiti acustici passivi

In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire il progettista dovrà provvedere a far predisporre la documentazione relativa alla *verifica acustica* dell'opera come specificato nel successivo allegato n° 5 e dovrà corredare il progetto delle informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad. es. serramenti, muri divisori, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, etc.).

A tale fine il progettista potrà:

- a) adottare *soluzioni tecniche “certificate”*, a seguito della disponibilità di un certificato di prova di laboratorio, che dimostri una prestazione acustica migliore di almeno 3 dB (A) rispetto al requisito previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
- b) adottare *soluzioni tecniche già valutate* come “conformi”, a seguito della disponibilità di almeno tre certificati di prova in opera, che dimostrino in tutti i casi una prestazione acustica pari o superiore al requisito previsto dal D.P.C.M. sopra citato;

c) adottare soluzioni tecniche che garantiscano il raggiungimento della prestazione acustica richiesta a seguito di un *calcolo preliminare semplificato*, eseguito in accordo con le precisazioni tecniche riportate in questo articolo.

In tutti tre i casi suddetti, sarà possibile fare riferimento a raccolte di dati e schede tecniche già esistenti e rese disponibili dalle associazioni di categoria dei produttori, da enti pubblici e di ricerca, e dai singoli produttori dei componenti edilizi (purchè, in questo terzo caso, essi forniscano certificati ufficiali di prova effettuati in accordo alle norme tecniche UNI o EN da parte di laboratori ufficiali di prova, pubblici o privati, accreditati secondo le vigenti disposizioni di legge).

Nel caso il progetto faccia impiego di soluzioni tecniche innovative, per le quali non esistono certificati di prova in laboratorio o in opera, e non sono applicabili le metodiche di calcolo semplificato, il progettista ha due ulteriori possibilità per ottenere comunque il rilascio del permesso di costruire:

d) presentare una relazione di *valutazione preliminare* delle prestazioni acustiche dell'edificio, redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti istituito in applicazione dell'art. 2 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995;

e) prevedere che il rispetto dei requisiti acustici passivi dell'edificio verrà verificato prima della consegna dei locali, mediante *collaudo acustico in opera* eseguito da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Ai fini del rilascio del provvedimento di agibilità o abitabilità dei locali, nel caso al progetto presentato sia stata allegata la documentazione relativa ai suddetti punti a), b), c) e d), l'Ufficiale Sanitario non avrà la necessità di verificare in opera il raggiungimento dei valori dei singoli requisiti acustici passivi dell'edificio.

Nel caso previsto dal precedente punto e), l'Ufficiale Sanitario potrà considerare valido il risultato delle prove eseguite dal Tecnico Competente, purchè le stesse abbiano dimostrato il sostanziale raggiungimento delle prestazioni previste dalla normativa.

In ogni caso, l'Ufficiale Sanitario potrà procedere, se lo ritiene necessario, a verifiche a campione tese a saggiare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio.

Pertanto i progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica (limitatamente ai casi indicati nella tabella A riportata al precedente comma 2) devono essere corredati del *progetto di isolamento acustico* (preventivo) redatto da Tecnico competente in acustica ambientale finalizzato al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi (R.A.P.). La certificazione sulla conformità delle opere realizzate (ossia il "*collaudo acustico*" citato al precedente punto e)) rispetto al precedente progetto di isolamento acustico deve essere resa dal Direttore dei Lavori all'Ufficio Urbanistica del Comune di Casalbeltrame ai fini del rilascio dell'abitabilità/agibilità.

Il Comune deve provvedere ad effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 in esame.

In casi di compravendita o di locazione di immobili o parti di essi nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Il proprietario o il locatario di immobili o parti di essi preesistenti possono richiedere al Comune di Casalbeltrame la certificazione acustica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un Tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge Quadro n° 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

Il certificato di collaudo acustico ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o

variazioni di destinazione d'uso. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità da quanto dichiarato nel certificato acustico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

La verifica della conformità delle opere con le previsioni del progetto può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore.

In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dagli articoli del presente Regolamento.

IL Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'assenza dei Requisiti Acustici Passivi è causa di diniego del permesso di costruire o di osservazioni circa le Denunce di Inizio Attività (D.I.A. o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale. In particolare si distinguono due casistiche di non conseguimento dei requisiti acustici passivi delle opere:

- i. il mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche previste dal vigente D.P.C.M. 5/12/1997, con deviazione sfavorevole dai requisiti indicati in misura maggiore o uguale a 3 dB (A), che dà luogo all'impossibilità di rilascio del provvedimento di agibilità o abitabilità dei locali interessati;
- ii. il mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche ai sensi del D.P.C.M. sopra citato, con deviazione sfavorevole dai requisiti in misura inferiore ai 3 dB (A); in tal caso il rilascio dell'abitabilità o agibilità dei locali è subordinato alla messa in opera di interventi tecnici addizionali, tesi a migliorare, per quanto possibile, le prestazioni acustiche rivelatesi inadeguate.

8. Tipologia di insediamenti e destinazioni d'uso per cui la presentazione del Collaudo Acustico è requisito essenziale ai fini del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità

Nella seguente tabella 1 sono classificate le tipologie di insediamento, ai sensi delle categorie individuate dal D.P.C.M. 5/12/1997, per le quali è richiesta la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici:

TABELLA 1 - DESTINAZIONI D'USO OVE E' RICHIESTA LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	
Classificazione ambienti abitativi - Tipologia insediamento (d.p.c.m. 5/12/1997)	R.A.P.
Insedimenti appartenenti alle categorie D ed E, rispettivamente "edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili" ed "edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili"	Sì
Insedimenti appartenenti alla categoria A ("edifici adibiti a residenza o assimilabili") inseriti nelle fasce di pertinenza dell'autostrada, delle direttrici di accesso individuate dal Piano Urbano del Traffico e/o dalla Ferrovia	Sì
Insedimenti appartenenti alla categoria A ("edifici adibiti a residenza o assimilabili") facenti parte di Piani per Edilizia Convenzionata	Sì
Destinazioni d'uso appartenenti alle categorie F e G (rispettivamente "edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili" ed "edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili") inseriti in edifici di categoria A	Sì

TITOLO IV – DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

ART. N. 15 Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare

1. Ambito di applicazione: le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all’abbattimento delle emissioni da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i piani di risanamento acustico comunali. Tali strumenti urbanistici non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

2. Veicoli in circolazione ed in sosta: ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per quanto riguarda lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni e le prescrizioni date dal “*Nuovo Codice della Strada*” (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992). E’ vietato mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso gli edifici a carattere abitativo, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22.00 – 6.00), per un intervallo di tempo superiore ai 5 minuti. I controlli devono essere effettuati dal corpo di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dal “*Nuovo Codice della Strada*”. Il regime sanzionatorio è ancora precisato nel citato codice.

Inoltre sempre ai fini di ridurre le emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare devono essere rispettate le norme del D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, emanato sulla Gazzetta Ufficiale n° 127 del primo giugno 2004 e recante “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento derivante da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447*”. Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle seguenti infrastrutture stradali, definite dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:

- A – Autostrade;
- B – Strade extraurbane principali;
- C – Strade extraurbane secondarie;
- D – Strade urbane di scorrimento;
- E – Strade urbane di quartiere;
- F – Strade locali;
- F bis – Itinerari ciclopedonali.

Per le tipologie di infrastrutture stradali suddette sono fissate delle rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica che sono individuate nelle tabelle 1 (Strade di nuova realizzazione) e 2 (Strade esistenti e assimilabili) dell’allegato 1 del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (riportate nel successivo allegato n. 2), in cui devono essere rispettati dei precisi valori limite di immissione a seconda della tipologia della strada. Tali valori limite di immissione devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 16 marzo 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Per tutte le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione il rispetto dei valori riportati nelle tabelle dell’allegato 1 del D.P.R. suddetto (ai sensi degli articoli n. 4 e 5 del medesimo D.P.R.) e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, deve essere verificato in facciata degli edifici ad un metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei recettori. Nell’eventualità che i sopra citati valori limite non

siano tecnicamente conseguibili o che si rendano necessari interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri recettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Ai fini della verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli questi devono essere sottoposti a controlli secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

3. Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una modifica del traffico locale: la costruzione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono causare una variazione significativa del traffico locale devono essere soggette a valutazione previsionale di impatto acustico. Valgono pertanto le prescrizioni riportate nel precedente articolo 11.

4. Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica: all'interno di aree urbane di particolare tutela (ad esempio poli ospedalieri e scolastici) la modifica della viabilità interna all'area stessa, è materia soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in esame di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

5. Norme specifiche per le infrastrutture stradali del territorio comunale di Casalbeltrame:

Il territorio comunale di Casalbeltrame non è dotato di Piano Urbano del Traffico.

Il territorio comunale di Casalbeltrame è caratterizzato dall'attraversamento dei seguenti assi viari:

- l'Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce che attraversa il territorio comunale da nord a sud;
- la Strada Provinciale n° 104 che attraversa la parte est del territorio comunale;
- la Strada Provinciale n° 15 che attraversa il territorio comunale da nord a sud passando per il centro abitato.

La classificazione della rete stradale è prescritta dal Nuovo Codice della Strada all'art. 2, sia ai fini dell'attribuzione dei requisiti tecnico-geometrici delle diverse tipologie, sia ai fini della definizione in ambito di pianificazione urbanistica delle fasce di rispetto (art. 26 Nuovo Codice della Strada e art. 26 Regolamento di Esecuzione e Attuazione NCS, DPR 495/92). In aggiunta le più recenti "Direttive per la Redazione, Adozione e Attuazione dei Piani Urbani del Traffico" (art. 36 del DL 285/92) richiedono esplicitamente la Classifica delle Strade e il Regolamento viario.

Il suddetto Codice della Strada classifica gli assi viari sopra citati rispettivamente nella maniera seguente:

- l'Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce come "Autostrada", appartenente alla tipologia "A" del medesimo Codice;
- la Strada Provinciale n° 104 e la Strada Provinciale n° 15 come "Strade Extraurbane Locali", appartenenti alla tipologia "F" con ambito di rispetto di metri 20 su ogni lato; tali strade Provinciali hanno una funzione di collegamento e distribuzione con ambiti di interesse prioritario provinciale e locale.

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 nell'elaborato del Piano di Classificazione Acustica dovranno essere riportati i seguenti limiti:

- a) i limiti delle fasce di pertinenza acustica a protezione dell'Autostrada "A26 Genova-Gravellona Toce", il primo di 100 metri dal confine della strada e il secondo di 150 metri dal confine del limite della prima fascia; come detto sopra tale asse stradale viene riconosciuto come tipologia di strada "A" (*Autostrada*) della tabella n. 2 "Strade esistenti e assimilabili" del D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004 (riportata nell'allegato n. 2 del presente Regolamento).

I valori limite di immissione che devono essere rispettati nella fascia di 100 metri, denominata A, corrispondono a 50 dB (A) nel periodo diurno (ore 6.00-22.00) e a 40 dB (A) nel periodo notturno (ore 22.00-6.00) per recettori come scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per tutte le altre tipologie di recettori devono essere rispettati i valori di 70 dB (A) nel periodo diurno e di 60 dB (A) nel periodo notturno. Mentre i valori limite da rispettare nella fascia di 150 metri, cosiddetta B, sono i medesimi della precedente fascia "A" per recettori quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, invece per le altre categorie di recettori non devono essere superati i valori limite di 65 dB (A) nel periodo diurno e di 55 dB (A) in quello notturno.

b) i limiti delle fasce di pertinenza acustica a protezione delle suddette Strade Provinciali n° 104 e n° 15, riconosciute come "Strade Extraurbane Locali" appartenenti alla tipologia "F" del Codice della Strada. Tali limiti consistono in due fasce di pertinenza acustica dell'ampiezza di 30 metri posizionate per ogni lato a partire dai confini del sedime stradale. I valori limite di immissione che devono essere rispettati all'interno delle fasce di pertinenza vengono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati nella tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n° 447 del 1995.

TITOLO V – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE E TEMPORANEO

ART. N. 16 Attività permanenti potenzialmente rumorose

1. Campo di applicazione: sono regolamentate in questa sezione tutte le attività aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in maniera non continuativa, indipendentemente dalle ore giornaliere di funzionamento. Per i nuovi insediamenti e le nuove attività, o per variazioni rispetto all'esistente si rimanda al precedente articolo 11 del presente Regolamento, che norma le valutazioni previsionali di impatto acustico.

Per le attività di carattere temporaneo si rimanda al successivo articolo 17 (manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose).

2. Definizioni: sono considerate incluse nel campo di applicazione del precedente comma quelle tipologie di attività che producono emissioni sonore nell'intervallo di tempo di 24 ore, anche in maniera non continuativa; ad esempio:

- attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e di funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche durante le fasi di controllo dei motori) rumorosi;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine e similari.

3. Lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo devono rispettare i limiti di immissione assoluti ed i limiti di emissione, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà secondo la zonizzazione acustica comunale vigente. Gli svolgimenti di tali attività devono inoltre rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà. I responsabili delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione strumentale da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione devono essere contenuti in uno specifico documento firmato dal tecnico e conservato in copia dal responsabile dell'attività. La valutazione deve essere ripetuta ogni qualvolta si modificano le condizioni delle emissioni acustiche.

Nell'eventualità in cui il tecnico verifichi il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare una proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese devono essere approvati dall'Amministrazione comunale sentito il parere preventivo dell'ARPA ai sensi dell'art. 14 "*Piani di risanamento acustico delle imprese*" della Legge Regionale n. 52/2000.

In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività.

4. Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale: possono verificarsi particolari situazioni in cui attività appartenenti a soggetti differenti insistano su

un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.

Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi, il Comune utilizzando l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

5. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici: si precisa che gli impianti tecnologici (come ad esempio condizionatori e scaldia acqua), collocati sui balconi di pertinenza di abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

6. Orari: l'orario di funzionamento delle attività indicate al comma 2 del presente articolo può essere oggetto di disposizioni da parte del sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente la competente ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

7. Altre potenziali fonti di rumore: l'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

La raccolta rifiuti e spazzamento strade e piazze dovrà avvenire nei giorni feriali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 22,00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Sindaco.

La pubblicità fonica sia fuori sia dentro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata.

Gli antifurto con segnale acustico non possono restare in funzione per più di cinque minuti consecutivi e per non più di 3 volte in sequenza.

ART. N. 17 Manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose

1. Campo di applicazione: sono regolamentate in quest'articolo le manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per una durata inferiore a 60 giorni durante l'anno solare e di durata non superiore alle 6 ore giornaliere. A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate di seguito devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica. Per ciò che concerne i cantieri edili, stradali ed assimilabili, anch'essi attività temporanee, si rimanda al successivo articolo 18.

Rientrano nel campo di applicazione di cui al presente articolo attività quali ad esempio:

- attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: piani bar, serate musicali, feste, sale da ballo, cinema all'aperto e similari, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, promosse o gestite a cura di associazioni, enti, gruppi, privati, in luoghi all'aperto o al chiuso; rientrano in questa tipologia di attività le manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali, ecc. dotati di impianti fissi che emettono rumore e che solitamente operano per più giorni nello stesso territorio;

- attività sportive con caratteristiche non continuative e/o abituali che si svolgono in specifiche strutture o in aree definite, promosse e gestite da associazioni, enti, gruppi, privati;
- luna park e circhi equestri, costituiti generalmente da impianti che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio;
- mercati e fiere a sede variabile od occasionale;
- manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

2. Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee: le attività di cui al precedente comma 1, di rilevanza cittadina, si svolgono su aree individuate dal Comune secondo i criteri esplicitati all'articolo 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" approvate con d.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2002 e localizzate sulla planimetria allegata alla zonizzazione acustica comunale. Il Comune ha competenza su tali manifestazioni a carattere cittadino e gestisce le aree ad esse destinate.

Le attività menzionate al suddetto comma 1 del presente articolo, di rilevanza locale, si svolgono su aree individuate dal Comune, sempre secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio". L'Amministrazione Comunale può inoltre autorizzare manifestazioni temporanee in siti diversi da quelli dichiarati, purchè tali manifestazioni siano in numero inferiore a cinque per un medesimo sito, durante l'anno.

Inoltre il Comune può richiedere ai responsabili delle attività temporanee particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

3. Limiti di immissione sonora: è stato stabilito che il limite massimo assoluto di immissione sonora consentito, al perimetro delle zone in cui si svolgono le manifestazioni temporanee di cui al suddetto comma 2 del presente articolo, è quello corrispondente alle zone classificate in classe acustica V, ai sensi del D.P.C.M. del 01/03/1991, ossia il valore di 70 dB (A) durante la fascia oraria diurna e il valore di 60 dB (A) durante la fascia oraria notturna, inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti. Nel caso in cui il perimetro delle zone coincida con facciate di fabbricati, il LAeq è misurabile ad un metro dalle suddette facciate come previsto dal D.M. 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione.

In presenza di recettori sensibili quali scuole, ospedali, ecc...i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate.

4. Orari: l'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento delle manifestazioni temporanee, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 23,00 dalla domenica al giovedì; il venerdì e il sabato con i medesimi orari, ma con il termine serale fissato per le ore 00,30 del giorno successivo.

5. Individuazione delle aree utilizzate attualmente per manifestazioni di tipo temporaneo nel territorio comunale di Casalbeltrame:

a) le aree utilizzate per le manifestazioni musicali e gli spettacoli all'aperto nel territorio comunale di Casalbeltrame sono le seguenti:

- la via Bergamaschi, nei pressi del campo sportivo comunale, in cui si svolgono gli avvenimenti legati alla Festa Patronale di San Novello durante l'ultima domenica del mese di agosto dalle ore 14,00 alle ore 1,00;
- l'area occupata dal Bar Sporting in via Bemani in cui si svolgono spettacoli con musica dal vivo tutti i venerdì e i sabati sera con orario che va dalle ore 10,00 alle ore 1,00;
- le vie del centro abitato di Casalbeltrame lungo le quali si svolgono le seguenti manifestazioni di tipo carnevalesco: le sfilate; la Festa al Palazzetto dello sport, la

distribuzione della trippa, che avvengono durante la domenica prima delle “Ceneri”, con orario che va dalle ore 14,30 alle ore 18,00

b) le aree utilizzate per manifestazioni popolari all’aperto nel territorio comunale di Casalbeltrame sono le seguenti:

- le vie del centro abitato di Casalbeltrame lungo cui si svolge la Processione in occasione della Festa Patronale di San Novello durante l’ultima domenica di agosto, con orario che va dalle ore 14,30 alle ore 18,00.

6. Documentazione da presentare per l’autorizzazione:

I Responsabili della manifestazione o dell’attività temporanea, qualora ritengono di non superare i limiti acustici e gli orari indicati nel presente articolo, danno segnalazione al comune, unitamente alla richiesta per lo svolgimento della suddetta manifestazione o attività temporanea, precisando i motivi e le condizioni tecnico-impianistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Per quanto concerne le autorizzazioni all’immissione sonora in deroga nelle aree utilizzate per manifestazioni temporanee si rimanda alle disposizioni contenute nel successivo articolo 19 del presente Regolamento ed al modello di domanda contenuto nell’allegato n. 6 del presente Regolamento.

ART. N. 18 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Campo di applicazione: sono regolamentate in quest’articolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

2. Limiti di immissione sonora consentiti:

a) giorni feriali da lunedì a venerdì, sabato fino alle ore 14: sono fissati i seguenti limiti di immissione sonora nel periodo di riferimento corrispondente alla fascia oraria indicata:

Leq = 70 dB (A) per la fascia oraria 7,30-18,30

Il livello equivalente di immissione sonora sopra riportato non deve essere superato in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, è sperimentalmente rilevabile ad un metro dalle suddette facciate come previsto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”.

Per le scuole, considerate recettori sensibili nella fascia oraria diurna, e gli ospedali (case di cura, case di riposo), recettori sensibili in qualsiasi fascia oraria, valgono limiti di immissione sonora inferiori, sempre nel periodo di riferimento corrispondente alla fascia oraria indicata:

Leq = 65 dB (A) per la fascia oraria 7,30-18,30

b) giorni feriali per la fascia oraria 18,30-7,30, sabato dopo le ore 14,00, domenica, giorni festivi infrasettimanali:

valgono i limiti di immissione sonora fissati dalla zonizzazione acustica comunale nei periodi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06).

3. Macchine/impianti utilizzati nei cantieri:

Per l’utilizzo in cantiere di macchine e/o impianti è necessario osservare i seguenti accorgimenti:

- a) collocazione di macchine e impianti, evitandone nel limite del possibile la direzionalità verso luoghi e insediamenti abitativi e non abitativi a più forte sensibilità, vale a dire scuole, ospedali, case di cura e di riposo;
- b) distanza dai recettori: in condizioni normali più il recettore si trova a distanza dalla fonte di rumore e meno è esposto. Pertanto anche il posizionamento di una macchina fissa o di un impianto (betoniera, piegaferrì, betonaggio...) deve essere oggetto di valutazione in merito alla postazione da occupare all'interno del cantiere considerata la conformazione ambientale esterna che lo circonda;
- c) indice della densità abitativa: per il posizionamento di una macchina in collocazione disturbante si dovrà seguire in ogni caso il principio del minor numero di disturbati; tale indicazione è mediata dai principi tecnici previsti anche nell'ambito "sanitario" della protezione, ossia la riduzione al minimo necessario dei soggetti che sono esposti al rumore;
- d) modalità di esecuzione dei lavori e delle attività: si devono sempre preferire le tipologie di lavorazioni che producono basse quantità di rumore, tuttavia a parità di condizioni nell'utilizzo di sistemi, macchine e impianti non è da escludere che esistano delle modalità da preferire rispetto ad altre;
- e) corretta gestione della realtà cantieristica, intendendo una corretta organizzazione di flussi e movimenti, sia di personale che di mezzi, la pulizia, l'ordine e tutto quanto ancora può contribuire a rendere l'impatto ambientale meno evidente;
- f) manutenzione di attrezzature, macchine ed impianti: è molto spesso sufficiente una regolazione, un accorgimento, una revisione per ovviare ad inconvenienti che una cattiva manutenzione potrebbe comportare.

4. Avvisatori acustici

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

5. Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori:

I Responsabili dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, qualora ritengano di non superare i limiti acustici e gli orari indicati nel presente articolo, danno segnalazione al Comune, unitamente alla D.I.A. (Denuncia di inizio attività) o alla comunicazione di inizio dei lavori, precisando i motivi e le condizioni tecnico-impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità

Per quanto concerne le autorizzazioni all'immissione sonora in deroga nelle aree utilizzate per le attività di cantiere edile, stradale o assimilabile si rimanda alle disposizioni contenute nel successivo articolo 19 ed al modello di domanda contenuto nell'allegato n. 7 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività di cantiere preveda lavorazioni ed attività rumorose al di fuori degli orari segnalati nel precedente comma, è necessario che nella richiesta di deroga venga posta una particolare attenzione alle motivazioni che spingono a richiedere la copertura della autorizzazione anche in queste ore.

ART. N. 19 Autorizzazioni in deroga

1. Scopo dell'autorizzazione in deroga

La richiesta di autorizzazione in deroga è un atto obbligatorio nel momento in cui l'attività rumorosa della manifestazione temporanea o del cantiere fuoriesce dai limiti acustici o dagli orari previsti nel presente regolamento.

2. Documentazione e tempi per il rilascio dell'autorizzazione in deroga

Per ciò che concerne la documentazione da presentare per l'autorizzazione di deroga si rimanda ai fac-simili di modello di domanda contenuti nei successivi allegati n. 6 e n. 7, rispettivamente

per le immissioni sonore dovute ad attività relative a manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose (anche effettuate presso locali ed esercizi pubblici) e ai cantieri edili/stradali ed assimilabili.

La documentazione deve essere inoltrata dal Responsabile dell'attività al comune in duplice copia. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta l'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione o richiederà eventuale integrazione impedendo l'avvio dell'attività richiesta o la cesserà evidenziandone i motivi.

Nel documento autorizzativo di deroga vengono segnalati i tempi previsti per la durata della manifestazione temporanea o dell'attività di cantiere e quindi la durata della validità della deroga stessa. L'istanza per il rilascio della autorizzazione in deroga va inoltrata al Comune almeno 30 giorni consecutivi prima dell'inizio del cantiere. La richiesta di documentazione aggiuntiva, nel caso quella presentata risultasse carente, contribuisce a ritardare l'emissione dell'autorizzazione in deroga, impedendo l'avvio dell'attivata richiesta.

TITOLO VI – ESPOSTI, CONTROLLI E NORME FINALI

ART. N. 20 Esposti

Ogni cittadino, se lo ritiene, può segnalare al competente Ufficio del Comune una situazione di disturbo acustico. Tale segnalazione, in seguito alla quale il competente Ufficio del Comune darà nei tempi tecnici necessari una risposta al cittadino, dovrà essere formalizzata con la compilazione dell'apposito modulo riportato nel successivo allegato n° 8 del presente Regolamento.

Saranno accettati solo esposti inerenti a situazioni di disturbo acustico generati da attività connesse con la viabilità o industriali, artigianali, di servizi, professionali, commerciali o di intrattenimento. Conseguentemente, ad es., non verranno accettati esposti inerenti a possibili disturbi acustici causati all'interno dello stesso edificio (ad esempio rumorosità eccessiva di vicini, ecc.) essendo questi disciplinati dal Codice Civile e dal Regolamento Condominiale eventualmente presente.

ART. N. 21 Attività di controllo

In ottemperanza alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico, l'Amministrazione Comunale esercita funzioni inerenti le attività di controllo, ovvero:

- a) osservanza delle prescrizioni mirate al contenimento, abbattimento e monitoraggio dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti mobili e fisse, nonché delle disposizioni impartite ai titolari di autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica;
- b) rispetto delle disposizioni tecniche e amministrative inerenti concessioni edilizie, licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali nonché per lo svolgimento di attività temporanee, come indicato dal presente Regolamento;
- c) conformità nella progettazione e realizzazione, ad opera delle attività produttive o commerciali, dei Piani di Risanamento Acustico.

Per il controllo l'Amministrazione Comunale può avvalersi dei tecnici ARPA territorialmente competenti.

ART. N. 22 Ordinanza di revoca per esigenze locali

Se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che le immissioni costituiscono comunque causa di molestia e disagio, il Sindaco può procedere:

- a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti di Legge previsti; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti (applicando, ove sussistano i presupposti, il criterio differenziale);
- b) alla modifica dell'autorizzazione all'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dell'autorizzazione si dovrà tenere debitamente conto di:

- a) classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- b) livello differenziale;

- c) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- d) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

ART. N. 23 Ordinanza di revoca per violazione di legge

Se i livelli sonori rilevati superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti, e, in subordine, dal presente Regolamento, il Sindaco può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di deroga dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- b) la durata del superamento;
- c) la classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- d) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- e) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

ART. N. 24 Diffida o cessazione immediata dell'attività

Se i livelli sonori rilevati in corrispondenza di attività temporanee superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua avvenuta regolarizzazione.

In alternativa, il Sindaco può emettere una nota di diffida al soggetto responsabile dell'immissione sonora molesta, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, al fine di ricondurre immediatamente il livello sonoro entro i limiti previsti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Il suddetto soggetto deve conseguentemente presentare, nel termine perentorio di 7 giorni, una relazione sulle cause del superamento del valore limite e sui provvedimenti presi per la sua eliminazione.

Qualora a seguito di un nuovo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti, il Sindaco automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga, secondo le modalità innanzi specificate.

Nel caso in cui, decorso il termine fissato dalla diffida, la Ditta non inviasse alcuna comunicazione, il Sindaco procederà comunque alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga.

L'attività soggetta a revoca di autorizzazione dovrà rispettare i livelli assoluti massimi di immissione sonora previsti dalle Leggi vigenti e, ove occorranza i presupposti, il criterio differenziale.

ART. N. 25 Sospensione delle attività rumorose

Qualora un'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di Legge o a quelli derivanti dalle autorizzazioni comunali di cui al presente Regolamento, cui sia stata rispettivamente diffidata, negata o revocata l'autorizzazione, perseveri nella mancata ottemperanza alle prescrizioni normative, il Sindaco pone in essere le procedure amministrative necessarie per sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure per sospendere l'intera attività molesta.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'intera attività, il Sindaco deve dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca (licenze di commercio, occupazione suolo pubblico, ecc.).

ART. N. 26 Termini di applicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

ALLEGATO N. 1

Oggetto:

Tabella con ubicazione delle aree utilizzate per manifestazioni di carattere temporaneo, tipologia e durata della manifestazione, valori limite di immissione in dB(A) da rispettare

TABELLA CON UBICAZIONE DELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASALBELTRAME

Ubicazione aree individuate per lo svolgimento di manifestazioni temporanee	Tipologia di manifestazione	Durata manifestazione	Numero Max giorni	Limite in facciata LAeq
Via Bergamashi, nei pressi del campo sportivo comunale	Festa Patronale di San Novello	ultima domenica del mese di agosto	7 giorni	70
Vie del centro abitato	Processione	ultima domenica di agosto; dalle ore 11,30 alle ore 12,30	un giorno	70
Bar Sporting in via Bemani	Spettacoli con musica dal vivo	dalle ore 10,00 alle ore 1,00	tutti i venerdì e i sabato sera	70
Vie del centro abitato	Manifestazioni carnevalesche: - sfilata per il paese; - festa al palazzetto dello sport; - distribuzione della trippa	domenica prima delle "Ceneri"; dalle ore 14,30 alle ore 18,00	un giorno	70

(*) Il livello ambientale equivalente di pressione sonora sopra riportato non deve essere superato in corrispondenza del perimetro dell'area nella quale si svolge la manifestazione temporanea o l'attività cantieristica. Nel caso in cui tale perimetro coincida con facciate di fabbricati, il LAeq è misurabile ad un metro dalle suddette facciate come previsto dal D.M. 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

ALLEGATO N. 2

Oggetto:

Tablelle n. 1 e n. 2 contenenti i valori limite di immissione da rispettare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali esistenti e assimilabili (tab. 1) e di nuova realizzazione (tab. 2)

Allegato I (previsto dall'art. 3, comma 1)

**Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)**

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05/11/01 – Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

Allegato I (previsto dall'art. 3, comma 1)

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade e carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade e carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

ALLEGATO N. 3

Oggetto:

Documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico

Contenuto della documentazione di impatto acustico

(ai sensi del paragrafo 4 della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 contenente i “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”)

- A) descrizione della tipologia dell’opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l’utilizzo, dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- B) descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell’attività e degli impianti, indicando l’eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l’esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- C) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l’indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
- D) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- E) identificazione e descrizione dei recettori presenti nell’area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d’uso, l’altezza, la distanza intercorrente dall’opera o attività in progetto (per la definizione di recettore si rinvia alla definizione riportata nel precedente articolo 3 “*Definizioni*”);
- F) planimetria dell’area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l’ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei recettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche;
- G) indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di studio ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali /D.G.R. n. 85/3802 del 6 agosto 2001), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun recettore presente nell’area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;
- H) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei recettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

- I) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei recettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- J) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuti all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei recettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
- K) descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun recettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- L) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000 qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
- M) programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione di quanto in progetto;
- N) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

ALLEGATO N. 4

Oggetto:

Documentazione relativa alla valutazione previsionale di clima acustico

Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico

(ai sensi del paragrafo 4 della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 contenente i “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”)

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

A) descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d’uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell’ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l’interazione con il campo acustico esterno;

B) descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l’ubicazione dell’insediamento in progetto, il suo perimetro, l’ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull’insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;

C) indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di ricognizione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest’ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali (DGR n. 85/3802 del 6 agosto 2001), ipotizza la classe acustica assegnabile all’insediamento e all’area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;

D) quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell’area destinata all’insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell’altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (L_{AeqTR}) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3 dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

E) quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno o notturno, all’interno o in facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell’area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

F) valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell’insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;

G) descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell’insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all’applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell’insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall’istituzione di zone di preparo o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;

H) indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione del clima acustico è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 r 7.

I punti da 1 a 8 devono essere contenuti anche nella valutazione di clima acustico presentata a seguito di cambio di destinazione d’uso di immobile esistente, come evidenziato in premessa.

ALLEGATO N. 5

Oggetto:

Documentazione relativa alla verifica acustica dell'opera

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di verifica post operam (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori previsti ai recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

ALLEGATO N. 6

Oggetto:

Domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora in deroga nelle aree utilizzate dalle manifestazioni o attività temporanee potenzialmente rumorose

**FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE SONORA IN DEROGA NELLE AREE UTILIZZATE
PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' TEMPORANEE
POTENZIALMENTE RUMOROSE**

(IN CARTA LEGALE)

Al Signor SINDACO
del Comune di

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
....., con sede sociale in, relativamente alla propria
manifestazione all'aperto che si terrà in,

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee,
l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in
.....

A tale fine dichiara che:

1. l'attività svolta produrrà livelli sonori stimati in circa dB (A)
2. il rumore sarà causato da
3. l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti orari
4. l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

FIRMA

ALLEGATO N. 7

Oggetto:

Domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora in deroga nei cantieri edili

**FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE DEI
CANTIERI IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO
COMUNALE**

(IN CARTA LEGALE)

Al Sig. SINDACO
del Comune di

Oggetto: Legge Quadro 26 Ottobre 1995 n° 447. Attività temporanee – cantiere edile.
Richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione di rumore di cui all'art. 2
comma 3, ai sensi dell'art. 6.1.h).

Il sottoscritto nato a il in
qualità di legale rappresentante dell'impresa
chiede di essere autorizzato a derogare dai limiti di emissione di rumore.

GENERALITA'

Oggetto dei lavori:
.....

Proprietà:

Impresa:
Sede Legale -
Telefono - *Fax* -
Indirizzo -
Iscrizioni C.C.I.A.A./Tribunale
Anno di inizio attività
Settore produttivo e attività
Legale Rappresentante

Ubicazione del cantiere

Durata: i lavori si esauriranno nell'arco di gg.

Orario: dalle alle e dalle alle

Note:
.....
.....
.....
.....

Estremi della autorizzazione comunale:

.....

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA COMPIERE

.....
.....
.....
.....
.....

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DA SVOLGERE

.....
.....
.....
.....
.....

PLANIMETRIE

.....
.....
.....
.....
.....

ELENCO DELLE FASI DI LAVORO E DELLE MACCHINE UTILIZZATE

.....
.....
.....
.....
.....

IMPATTI ACUSTICI PREVISTI PER OGNI FASE DI LAVORO

.....
.....
.....
.....
.....

Note:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allegati:
.....
.....
.....
.....

Data.....

Timbro e firma

.....

ALLEGATO N. 8

Oggetto:
Modulo per la dichiarazione di esposti

**FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA DICHIARAZIONE DI ESPOSTI
SECONDO QUANTO RIPORTATO NELL'ART. 20 DEL PRESENTE
REGOLAMENTO**

(IN CARTA LEGALE)

Al Sig. SINDACO
del Comune di

Il sottoscritto
nato ail, residente in
Prov. Via c. a. p.
Tel. n° Fax n°

con la presente, ai sensi del Regolamento Comunale, notifica una presunta situazione di inquinamento acustico. A tale fine, fa presente quanto segue:

INDICAZIONE SUI RECETTORI

Ubicazione dell'edificio esposto al rumore:

.....

Tipologia di edificio esposto al rumore:

Abitazione singola	Gruppo di abitazioni singole	Scuola
Condominio	Ospedale	Casa di riposo
Altro:		

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo:

.....

Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo:

Industriale	Di servizi	Commerciale
Artigianale	Professionale	Altro

La sorgente è costituita da:

Impianto produttivo	Macchine	Movimentazioni materiali
Transito automezzi	Lavorazione manuale	Attività musicale
Altro:		

Breve descrizione della sorgente di rumore:

.....

Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:

All'interno dell'edificio	All'esterno dell'edificio	Distanza:
---------------------------	---------------------------	-----------

Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo:

.....

Inoltre la durata del rumore è:

Inferiore a 15 minuti	Tra 15 e 30 minuti	Tra 30 e 60 minuti
La sorgente è attiva solo di giorno	La sorgente è attiva solo di notte	La sorgente è sempre attiva

Ulteriori informazioni da aggiungere:

.....

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale.

CASALBELTRAME,

FIRMA

.....